



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta di Magistrati:

MARIA ACIERNO

Presidente

GIULIA IOFRIDA

Consigliera

ANNAMARIA CASADONTE

Consigliera Rel.

MAURA CAPRIOLI

Consigliera

ELEONORA REGGIANI

Consigliera

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Expulsione

Legami familiari

Ud. 05/06/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20912/2024 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'Avvocato

_____ con domicilio digitale

-ricorrente-

UTG - PREFETTURA DI SALERNO, ex lege rappresentata e difesa
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587)
con domicilio digitale ags.rm.@mailcert.avvocaturastato.it ,

-resistente-

avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE SALERNO n. 102/2024
depositata il 19/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025
dalla consigliera Annamaria Casadonte.



RILEVATO CHE:

1.La ricorrente, cittadina cubana, è stata destinataria della notifica del provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto Di Salerno ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. b) sul presupposto della illegittima permanenza in Italia, non essendo in possesso né avendo fatto richiesta di permesso di soggiorno.

2.Proposta tempestiva opposizione all'espulsione ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 150/2011 il Giudice di pace di Salerno respingeva l'opposizione argomentando che le nozze celebrate il 9 gennaio 2024 e documentate con l'estratto di matrimonio e risalenti ad un momento successivo all'emanazione del provvedimento di espulsione non consentivano di applicare il divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 (TUI) non essendo la celebrazione del matrimonio idonea a rendere inefficace ex post il provvedimento prefettizio.

3.Avverso l'ordinanza del 17.2.2024 la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione notificato il 17.9.2024 ed affidato ad un unico motivo cui resiste l'amministrazione con memoria di costituzione ex art. 370 comma 1 cod. proc. civ. .

CONSIDERATO CHE:

4.Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'*error in procedendo* in relazione all'art.360, co. 1, n.4, cod.proc.civ., per violazione degli artt.112 e 132, co.2, n.4, cod.proc.civ. per avere il giudice di pace ommesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza avanzata in ricorso introduttivo (cfr. 3^a motivo, p.8) e relativa alla violazione dell'art.19, co.1.1, T.U.I., nonché art. 8 CEDU (mancata valutazione dei suoi legami familiari (madre, fratello, sorella e compagno, oggi marito in Italia)

5. Il giudice di pace ha considerato le nozze celebrate il 9 gennaio 2024 , successivamente all'espulsione (notificata il 20.12.2023) ed oggetto di opposizione con ricorso iscritto in data 29.12.2003, con cittadino italiano quale azione strumentale creata ad hoc per



evitare l'espulsione. Deponeva in tal senso la circostanza che ella non aveva dichiarato nulla in proposito né in relazione alle pubblicazioni delle imminenti nozze.

6. La censura è fondata.

7. Questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 7695/2023) che, in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine) si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU (cfr., ex plurimis, pronuncia aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. (cfr. Cass. n. 781 del 2019, richiamata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 11955 del 2020).

8. Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame



della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.».

9. Nel caso di specie tali principi risultano violati in quanto la motivazione a sostegno del rigetto dell'opposizione non risulta aver tenuto conto che le pubblicazioni del matrimonio fossero avvenute prima dell'emanazione del provvedimento espulsivo; al tempo stesso il giudice di pace ha formulato la valutazione di strumentalità limitandosi a richiamare il precedente di questa Corte adottato in una fattispecie diversa da quella in esame nella quale non era emerso analoga circostanza di fatto, senza al contempo valutare le altre circostanze rilevanti quali la presenza in Italia della madre e del fratello, idonea a giustificare una diversa interpretazione delle norme rilevanti.

10. Pertanto il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Salerno per nuovo esame alla stregua dei principi sopra richiamati nonché per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Giudice di pace di Salerno in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 05/06/2025.

la presidente

Maria Acierno

